



CAPITOLI XIV

I GOVERNI REGIONALI E
LOCALI

L'ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

1946: statuto speciale Sicilia

1948: statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta

1953: legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali (l. 62)

1963: statuto speciale Friuli-Venezia Giulia

1968: legge elettorale dei consigli regionali delle regioni ordinarie (l. 108)

1970: istituzione delle regioni ordinarie

1971-72: approvazione degli statuti ordinari, primo trasferimento delle funzioni statali (l. 201/71)

1977: secondo trasferimento delle funzioni statali (d.p.r. 616/1977 ex l. 382/1975)

LE TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

1990: nuovo ordinamento degli enti locali (l. 142)

1993: riforma elettorale comunale e provinciale (l. 83)

1995: riforma elettorale regionale (l. 43)

1995: nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (d.lgs. 77)

1997: conferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali, limitazione dei controlli statali sugli atti (ll. 59 e 127)

1999: riforma costituzionale sulla forma di governo e l'autonomia statutaria delle regioni ordinarie (l. cost. 1)

1999: riforma della finanza regionale (l. 133/99)

2000: testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00)

2001: riforma degli statuti speciali sulla forma di governo delle regioni speciali (l. cost. 2)

2001: riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. 3)

2003: legge di attuazione del nuovo titolo V (l. 131)

REGIONI SPECIALI E REGIONI ORDINARIE

Regioni speciali (5)




Statuti approvati con legge
costituzionale
(senza referendum)

Regioni ordinarie (15)



Statuti approvati con legge
regionale

ENTI TERRITORIALI



Art. 5 Costituzione

- **“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.**
- Autonomie locali preesistenti
- Pluridimensionalità dei cittadini

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 114 Cost. 1948

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni»

Art. 114 Cost. 2001


«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione»

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

GLI ORGANI REGIONALI

- **Presidente della Regionale**
= vertice dell'esecutivo e capo della regione
- **Giunta regionale**
= potere esecutivo
- **Consiglio regionale**
= potere legislativo

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE AD ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE



IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: regionale

PRESIDENTE
consiglio Regionale

assegnazione in **COMMISSIONE**, indicando la modalità di lavorazione del disegno/progetto

SEDE REFERENTE

La Commissione apporta le modifiche ritenute necessarie alla bozza presentata

ASSEMBLEA della

Camera (discussione generale, esame articolo per articolo e votazione degli emendamenti, dichiarazioni di voto, votazione finale)

SEDE REDIGENTE

La Commissione apporta le modifiche ritenute necessarie alla bozza presentata, discussione generale, esame articolo per articolo e votazione degli emendamenti

ASSEMBLEA

(dichiarazioni di voto, votazione finale)

Caratteri delle Regioni

- Le Regioni, sia ad autonomia ordinaria che speciale, sono: **enti pubblici costituzionali; a fini generali**, cioè politici; **territoriali**.
- Le Regioni sono dotate di: **autonomia di indirizzo politico**; autonomia **statutaria** (lo Statuto è vera e propria legge regionale); autonomia **legislativa** (è riconosciuta la potestà di emanare atti normativi aventi forza e valore di legge ordinaria, con efficacia territorialmente delimitata); autonomia **amministrativa** (le Regioni sono dotate di un proprio apparato amministrativo e agiscono a mezzo di atti amministrativi – autarchia – emanati dai propri organi in attuazione delle scelte (art. 118 Cost.); autonomia **finanziaria** (ai sensi dell'art. 119, comma 1, Cost. le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa).




Statuti regionali

- Autonomia statutaria delle Regioni : **nuovo art. 114 Cost.**, al comma 2 definisce le Regioni come “**enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione**” .
- Art. 123 Cost. riconosce allo statuto natura di **vera e propria legge regionale**: lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
- Le Regioni , in quanto dotate di autonomia **legislativa**, sono in posizione **primaria e sovraordinata** rispetto a città, province e Comuni, titolari di potestà normativa limitata al solo ambito **statutario e regolamentare**.
- Le Regioni ad autonomia **speciale (art. 116 Cost.)**: “*dispongono* di **forme e condizioni particolari di autonomia**

Potestà legislativa regionale

- **esclusiva o piena**, in base alla quale le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare escludendo, per le materie ad essa afferenti, la normativa statale anche di semplice indirizzo o coordinamento (art. 117, comma 4, Cost.);
- **concorrente o ripartita** (art. 117, comma 3, Cost.) in cui la Regione legifera con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, relativi alle singole materie, stabiliti dalle leggi dello Stato (leggi cornice);
- ferma restando la competenza **esclusiva dello Stato** ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione

LA POTESTÀ LEGISLATIVA (ART. 117 COST.)



Potestà legislativa esclusiva dello Stato

- materie afferenti ai **rapporti internazionali** (politica estera, rapporti con l'UE; diritto di asilo e condizione giuridica degli stranieri; rapporti con le confessioni religiose);
- materie di **politica economico-monetaria** (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato);
- materie riguardanti i **rapporti fra le persone** (immigrazione; cittadinanza, anagrafe);
- materie riguardanti l'**organizzazione dello Stato** (organi dello Stato e relative leggi elettorali, organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici; legislazione elettorale, organi di governo degli enti territoriali);
- materie attinenti alla **sicurezza dello Stato** (difesa e forze armate, ordine pubblico);
- materie attinenti ai **livelli essenziali delle prestazioni**
- materie relative alla **giustizia** (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa);
- materie afferenti alla **tutela dell'ambiente** .

Potestà legislativa concorrente delle Regioni

- “Nelle materie di legislazione **concorrente** spetta alla Regione la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117, comma 3 Cost.).
- **L’elencazione delle materie è molto più ampia** di quella contenuta nella precedente formulazione dell’art. 117, in omaggio ai principi del federalismo già abbozzati con legge 59/97, e sono:
 - rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni;
 - commercio estero;
 - tutela e sicurezza del lavoro;
 - istruzione;
 - professioni;
 - ricerca scientifica e tecnologica;
 - tutela della salute;
 - alimentazione;
 - ordinamento sportivo;
 - protezione civile;
 - governo del territorio;
 - porti e aeroporti civili;
 - grandi reti di trasporto;
 - ordinamento della comunicazione;
 - produzione e distribuzione energia;
 - previdenza complementare e integrativa;
 - armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica;
 - valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
 - casse di risparmio e rurali;
 - enti di credito fondiario.

PROCESSO DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI

Nuova ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni (Art. 117 Cost.) per quel che riguarda i servizi sociali

Uno degli aspetti centrali della riforma è rappresentato dal **capovolgimento dell'originario impianto costituzionale di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.**

Allo Stato è riservata la **potestà legislativa esclusiva in un elenco definito di materie, tra cui di interesse in materia di politiche sociali:**

- b) immigrazione;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale

PROCESSO DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI

Nuova ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni (Art. 117 Cost.)

Elenco definito di materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, tra cui di interesse in tema di politiche sociali:

- tutela della **salute**;
- protezione civile;
- **previdenza complementare e integrativa**;

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la **potestà legislativa**, salvo che per la **determinazione dei principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato.

**Potestà legislativa ESCLUSIVA delle Regioni
(ART. 117 C. 4 COST)**

**TUTTO QUELLO CHE NON E' NEI
PRECEDENTI DUE COMMI**

**QUESTO SIGNIFICA CHE DOPO LA RIFORMA
DEL 2001 LA SANITA' RIMANE A POTESTA'
LEGISLATIVA CONCORRENTE MENTRE I
SERVIZI SOCIALI PASSANO DA POTESTA'
LEGISLATIVA CONCORRENTE A POTESTA'
ESCLUSIVA REGIONALE in quanto non presenti
negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 cost.**

Limiti alla legislazione regionale

- Le leggi regionali, sia espressione della potestà **esclusiva** che **concorrente**, sono subordinate al **rispetto della Costituzione**.
- Limite derivante **dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali**: divieto di introdurre nell'ordinamento norme che pongano lo Stato in condizione di infrazione verso normativa comunitaria ovvero obblighi internazionali.
- Limite **territoriale**: naturale e invalicabile, perché la Regione è volta a tutelare interessi localizzati nel territorio di sua pertinenza.
- Limite **delle materie**: pur essendo invertito il criterio del riparto delle competenze, il limite di materia continua a sussistere con riferimento agli ambiti oggettivi individuati dal comma 3.

Livelli essenziali

- **Art. 117, comma 2 lett. m) = limite**
- Corte Costituzionale (sentenza n. 282 del 2002) osserva che tali livelli non costituiscono “una materia in senso stretto, ma una competenza del legislatore statale **idonea ad investire tutte le materie**, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”.
- Attribuito così al legislatore statale strumento fondamentale per garantire il mantenimento di una adeguata **uniformità di trattamento** sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE (Art art 117 c. 6).

- Materie di legislazione statale (c.2) esclusiva: **regolamenti statali, salvo delega alle regioni**
- Materie di legislazione concorrente (c.3) e residuale (c.4): **regolamenti regionali**
- Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni e alle province: **regolamenti locali**

Autonomia amministrativa delle Regioni

- La legge 59/1997 ha avviato un programma di cessione alle Regioni e agli enti locali di **numerose funzioni amministrative statali** (usa il termine di “**conferimento**”), e con il successivo **D.lgs. 112/1998** si è stabilito che la **totalità delle funzioni amministrative siano attribuite alle Regioni**.
- L'individuazione delle funzioni trasferite per settori omogenei, è contenuta nel D.lgs. 112/98. Principio di ***unicità e responsabilità dell'amministrazione***: al fine di garantire una agevole individuazione delle responsabilità devono essere attribuite ad un unico soggetto tutte le funzioni ed i compiti connessi e complementari alle materie conferite, in modo da accentrare l'intero processo decisionale di ogni procedimento.
- Art. 116, c 3, Cost. – REGIONALISMO DIFFERENZIATO

Nuovo assetto dei COMUNI

- L'attuale disposto dell'**art. 114 Cost.** recita: “La Repubblica è **costituita** dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono **enti autonomi** con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla costituzione”.
- Quindi, le autonomie territoriali non sono più da intendersi come circoscrizioni del decentramento statale, ma piuttosto come **enti autonomi** posti in condizioni di pari dignità tra loro e rispetto allo Stato.

Autonomie locali

- La Costituzione, specie dopo la legge 3/2001, pone le autonomie locali alla base del sistema statale, riconoscendo in esse le cellule fondamentali dell'apparato amministrativo e organizzativo della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 2 del **D.lgs. 267/2000** gli enti locali nel nostro ordinamento sono:

- **COMUNI**, enti originari per eccellenza, preesistenti allo Stato, cui spetta buona parte dei compiti amministrativi e dei servizi in favore del cittadino, nonché la rappresentanza della comunità, la cura dei relativi interessi e la promozione dello sviluppo;
- **PROVINCE**, enti intermedi rappresentativi, con il compito di coordinare la promozione dello sviluppo della comunità locale entro il territorio provinciale (in Trentino: Comprensori e oggi Comunità di Valle);
- **CITTA' METROPOLITANE**, speciali tipi di province con poteri più ampi e molto vicini a quelli comunali, specie in ambito urbanistico;
- **COMUNITA' MONTANE E ISOLANE**, che sono unioni di Comuni montani o isolane, per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- **UNIONI DI COMUNI**, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Il Comune

- Ai sensi dell'art. 3 TUEL è un **ente territoriale di base** con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che rappresenta, cura e promuove lo sviluppo della comunità locale. Sono organi del Comune: il **Consiglio comunale**, la **Giunta comunale** e il **Sindaco**.
- Il **Sindaco**, in qualità di organo di vertice dell'amministrazione comunale (art. 50 TUEL): rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, sovrintende all'espletamento delle funzioni delegate, provvede alla nomina dei rappresentanti del comune in organi ed enti. (anche ufficiale di governo, e organo decentrato dello Stato - artt. 14 e 54 TUEL)
- Ai sensi dell'art. 13 TUEL spettano al Comune **“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze”**.

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top left and a larger, solid blue curved shape on the right side, resembling a stylized arrow or a decorative bracket.

L'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E LOCALE

- **Risorse autonome:** tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali
- **Fondo perequativo:** senza vincolo di destinazione
- **Trasferimenti aggiuntivi dello Stato:** con vincolo di destinazione

IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 267/2000

«Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome» (art. 3 TUEL)

- **Autonomia statutaria** (statuti comunali e provinciali: «norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente»)
- **Autonomia normativa** (regolamenti)
- **Autonomia organizzativa e amministrativa**
- **Autonomia impositiva e finanziaria**

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (ART. 118 COST.)

- Funzioni proprie
- Funzioni conferite con legge statale
- Funzioni conferite con legge regionale

Sussidiarietà in senso verticale

attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative «salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato»

Sussidiarietà in senso orizzontale

«autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»

ORGANI DEL COMUNE

Organi di governo

Organi di gestione

SINDACO


GIUNTA

CONSIGLIO COMUNALE

DIRIGENTI

**RESPONSABILI DEI
SERVIZI**

LA FORMA DI GOVERNO LOCALE



IL PROCEDIMENTO regolamentare: comunale

**Presidente del
consiglio comunale**

assegnazione in **COMMISSIONE**, indicando la **modalità di lavorazione del disegno/progetto**

SEDE REFERENTE

La Commissione apporta le
modifiche ritenute
necessarie alla bozza
presentata



**ASSEMBLEA della
Camera** (discussione
generale, dichiarazioni di
voto, votazione finale)

SINDACO (art. 50 – 54 TUEL)

Organo monocratico del comune

È il **capo dell'Amministrazione comunale (coordina l'attività degli assessori = promuove l'iniziativa politica, stabilisce l'indirizzo politico – amministrativo nel rispetto dei programmi previsti dal consiglio, e verifica la corretta attuazione del programma, nel rispetto dei principi di legalità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione nomina i responsabili di uffici e servizi, definendo gli incarichi dirigenziali)**

SINDACO (art. 50 – 54 TUEL)

Organo monocratico del comune

E' ufficiale del Governo nel territorio amministrato sovrintende ai servizi di competenza statale esercitati dal comune:

stato civile e anagrafe, leva, demografia, materia elettorale;

emana provvedimenti (ordinanze d'urgenza) in materia di: ordine pubblico sicurezza pubblica sanità e igiene

SINDACO

Funzione
amministrativa
Indirizzo politico

*nomina e revoca
(rapp. fiduciario)*

*nomina e revoca
(rapp. fiduciario)*

GIUNTA COMUNALE (organo esecutivo)

DIRIGENTI

RESPONSABILI DEI SERVIZI

CONSIGLIO COMUNALE
È composto dal Sindaco e:

12 membri	Popolazione < 3.000 abitanti
16 membri	Popolazione > 3.000 abitanti
20 membri	Popolazione > 10.000 abitanti
30 membri	Popolazione > 30.000 abitanti
40 membri	Popolazione > 100.000 abitanti o inferiore ma capoluoghi di provincia
46 membri	Popolazione > 250.000 abitanti
50 membri	Popolazione > 500.000 abitanti
60 membri	Popolazione > 1 milione di abitanti

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE (art.

42 TUEL)

È organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo

È competente ad approvare solo gli atti fondamentali dell'ente, caratterizzati da funzioni programmatiche e di indirizzo,

e a verificare i risultati dell'azione della Giunta

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top left and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

Partecipazione e approvazione linee programmatiche di mandato

Adozione statuti e regolamenti

**Programmi, pianificazione (DUP),
bilanci, etc.**

Convenzioni tra enti

Organismi di decentramento

Organizzazione dei servizi e affidamento in convenzione

Tributi e Tariffe

Acquisti, alienazioni, permuta immobiliari

Nomina rappresentanti del comune e del consiglio

GIUNTA COMUNALE
(organo esecutivo)
ASSESSORI (art. 47 TUEL)

sono i collaboratori più stretti del sindaco

Numero massimo: fissato dallo statuto che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità.

GIUNTA COMUNALE (organo esecutivo)

ASSESSORI (art. 47 TUEL)

Sindaco: affida incarico (c.d. “delega”) di seguire determinate materie nei vari settori di attività dell’ente (commercio, urbanistica, etc.)

Gli assessori compongono la Giunta (intesa come staff politico del sindaco), e sono nominati da quest’ultimo sulla **base di un rapporto di fiducia** (fedeltà al programma politico – amministrativo): perciò, sono sempre **revocabili**

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE (art. 48 TUEL)

È organo di governo

Traduce gli obiettivi ed i programmi strategici del Consiglio in programmi gestionali concreti, di breve-medio termine, soprattutto mediante l'adozione del PEG, in una logica di *budget*

Collabora con il sindaco nel governo del comune, con deliberazioni collegiali

E' competente ad emanare un unico regolamento (Eccezione) il regolamento sull'ordinamento e il funzionamento degli uffici.

Compie tutti gli atti di governo che non siano riservati al consiglio, al sindaco o agli organi di decentramento

Esercita attività propositiva e di impulso politico – amministrativo nei confronti del consiglio

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Ha durata quinquennale e viene aggiornato annualmente

Piano esecutivo di gestione (PEG)

- strumento che **collega le scelte politiche con l'attività gestionale**
- obbligo di adozione solo per comuni > 15.000 abitanti
- approvato annualmente **dalla giunta sulla base del bilancio di previsione** adottato dal consiglio
- determina gli **obiettivi di gestione** che **ogni dirigente deve realizzare** nel corso dell'esercizio finanziario
- assegna risorse umane, materiali e finanziarie ("budget") per il raggiungimento degli obiettivi fissati**

SINDACO

Funzione
amministrativa
Indirizzo politico
(con la Giunta)

Rapporto
fiduciario(
*Mozione di
sfiducia*)

nomina e revoca
(rapp. fiduciario)

nomina e revoca
(rapp. fiduciario)

GIUNTA COMUNALE

(organo esecutivo)

DIRIGENT I

RESPONSABILI DEI SERVIZI

CONSIGLIO COMUNALE

(organo regolamentare)

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI (art. 107 TUEL)

principio di separazione delle funzione tra organi di governo e organi dell'apparato amministrativo

Organi di governo: indirizzo politico o di alta amministrazione (Sindaco, Giunta, Consiglio)

Organi di gestione: destinatari di tali indirizzi, devono attuarli

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI (art. 107 TUEL)

Attuazione indirizzi

- adottando i provvedimenti necessari, anche con atti che impegnano l'ente verso l'esterno;
- Provvedendo alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, utilizzando autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

Competenze dirigenziali

- Presidenza commissioni di gara e concorso
- Responsabilità procedure di appalto e concorso
- Stipulazione di contratti
- Atti di gestione finanziaria
- Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi
- Attestazioni, comunicazioni, diffide, etc.

Struttura organizzativa comunale

